

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto di emissione sopradescritto, il periodo di collocamento è stato suddiviso in due fasi: i giorni dal 18 al 20 maggio («Prima Fase»), e il giorno 21 maggio («Seconda Fase»);

Considerato che per mero errore materiale, le percentuali indicate al primo e al secondo capoverso del sesto comma dell'art. 2 del citato decreto n. 39802 del 15 maggio 2020, in relazione alla ripartizione delle commissioni, spettante ai *dealer e co-dealer*, devono intendersi pari a 0,063% anziché 0,066% e 0,012% anziché 0,009%;

Vista la nota n. 534/2020 del 21 maggio 2020, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Italia», avvenuto nella Prima e nella Seconda Fase;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonché del «decreto cornice», il tasso cedolare reale annuo dei «BTP Italia» con godimento 26 maggio 2020 e scadenza 26 maggio 2025 è determinato nella misura dell'1,40%.

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 21 maggio 2020, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi euro 22.297.606.000, di cui euro 13.997.606.000 relativi alla Prima Fase e euro 8.300.000.000 relativi alla Seconda Fase.

Art. 2.

Le percentuali indicate al primo e al secondo capoverso del sesto comma dell'art. 2 del suddetto decreto n. 39802, vengono così sostituite:

0,063% suddiviso in parti uguali fra Banca IMI S.p.a. e UniCredit S.p.a., BNP Paribas, Succursale di Londra e a MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.a.;

0,012% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.a. - Gruppo Banco BPM, Banca Sella Holding S.p.a. e ICCREA Banca S.p.a. - Istituto centrale del credito cooperativo, Capogruppo del Gruppo bancario cooperativo ICCREA.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A02864

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2020.

Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera *a*) e 11, commi 1 e 2;


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2017, con cui è stato fissato un valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2017, con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2018 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Visto il successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 31 dicembre 2018, con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2019 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;



Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 19 dicembre 2019, nel quale il Consiglio ritiene che «sia di essenziale rilevanza il più recente rapporto di valutazione di rischio dell'OMS "Chromium in Drinking-water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality" emesso nel settembre 2019 (consultazione pubblica esperita al 6 novembre 2019) in cui - ritirando il carattere "provvisorio" della precedente valutazione - viene definito un valore *health-based* per il cromo pari a 50 µg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri-e esavalente), assumendo una modalità di azione non lineare rispetto agli effetti critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del tumore»;

Vista la proposta di posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, formulata dalla direzione generale della prevenzione sanitaria con nota protocollo n. 558 del 9 gennaio 2020;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 613 del 10 gennaio 2020, con la quale si esprime parere favorevole sulla proposta formulata dalla direzione generale della prevenzione sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016,

recante «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2017, è posticipata al 30 giugno 2020.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
COSTA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 996*

20A02805

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 maggio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Viekirax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/595/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'or-

ganizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

